Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 13 settembre 1977 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r, — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 9 settembre 1977, n. 688.
Proroga del termine previsto dall'art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvedimenti straordinari per la proroga del termine previsto dall'art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è prorogato sino al 15 gennaio 1978.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1977
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1977, n. 689.
Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso « Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 », vistato dal Ministro proponente.

Esso avrà applicazione dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dalla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o incompatibili con quelle del regolamento medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1977
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 32

REGOLAMENTO PER LA RENDICONTAZIONE ED IL CONTROLLO DELLE GESTIONI FUORI BILANCIO AUTORIZZATE DA LEGGI SPECIALI, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971, n. 1041.

Art. 1.
Oggetto

Le gestioni fuori bilancio previste dall'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sono sottoposte, oltre che agli eventuali controlli stabiliti dalle particolari disposizioni che le disciplinano, ai controlli della competente ragioneria centrale od ufficio di ragioneria e della Corte dei conti con l'osservanza delle norme previste dal presente regolamento.

Restano fermi gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le singole gestioni, purché compatibili con le norme di legge e del presente regolamento.

Art. 2.
Rendicontazione

Sono soggetti alla resa di bilanci consuntivi o di rendiconti annuali:

a) le gestioni previste dal comma primo dell'art. 9 della legge n. 1041;

b) quelle previste dal comma terzo dello stesso art. 9 condotte da comitati, commissioni ed altri organi in seno all'Amministrazione dello Stato — comprese quelle con ordinamento autonomo — che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato.

Sono soggette alla resa di rendiconti trimestrali, ai sensi del quinto comma del richiamato art. 9, le gestioni delle somme dovute, a norma di legge, a personale delle amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio.

Art. 3.
Bilanci consuntivi e rendiconti finanziari

Per le gestioni condotte col sistema della competenza — cioè ad accertamenti ed impegni — deve essere compilato annualmente un documento definito « bilancio consuntivo finanziario »; per le gestioni condotte col sistema di cassa — cioè a riscossioni e pagamenti — deve essere compilato annualmente un documento definito « rendiconto finanziario ».

Art. 4.
Trasmissione dei bilanci e dei rendiconti annuali

I bilanci e i rendiconti di cui all'articolo precedente devono pervenire in quattro esemplari, da parte degli organi gestori, alla competente ragioneria centrale o ufficio di ragioneria, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono ovvero entro il terzo mese successivo alla data di chiusura annuale della gestione, corredati di una esauriente relazione.

La relazione, debitamente sottoscritta dal responsabile della gestione, deve illustrare l'andamento della medesima nel suo complesso ed i movimenti finanziari più significativi, nonché le procedure adottate per l'acquisizione delle entrate e per l'erogazione delle spese.

Il responsabile di cui al comma precedente è tenuto altresì a fornire tempestiva comunicazione alla Corte dei conti dell'avvenuto invio alla competente ragioneria centrale o ufficio di ragioneria, dei bilanci o rendiconti del periodo.

Art. 5.
Controllo delle ragionerie centrali e degli uffici di ragioneria

Accertate l'esattezza dei dati, la legalità e regolarità delle entrate e delle spese nonché la proficuità di queste ultime in rapporto alle finalità perseguite dalla legge istitutiva della gestione, la ragioneria centrale od ufficio di ragioneria, entro tre mesi dalla data di ricezione del bilancio consuntivo o del rendiconto di cui all'art. 3, appone il proprio visto e trasmette alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti dell'amministrazione interessata, due esemplari del documento, corredato della relazione dell'organo gestore e di una nota illustrativa contenente le proprie considerazioni in ordine al controllo eseguito ed agli accertamenti diretti eventualmente effettuati.

Qualora la ragioneria centrale od ufficio di ragioneria muova rilievo, l'organo gestore competente deve dare risposta entro un mese dalla data di ricezione del rilievo medesimo. Negli stessi limiti è prorogato il termine di cui al comma precedente.

La ragioneria centrale od ufficio di ragioneria trasmette altresì un esemplare del bilancio consuntivo o del rendiconto alla ragioneria generale dello Stato entro tre mesi dalla data di ricezione ovvero da quella di risposta agli eventuali rilievi formulati in merito.

Art. 6.
Controllo della Corte dei conti

Il controllo di competenza della Corte dei conti sulle gestioni considerate nei precedenti articoli si esercita con l'osservanza delle norme vigenti in materia di controllo sui rendiconti amministrativi, contenute nel testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 ed, in quanto applicabili, di quelle previste dal regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454.

Ove lo ritenga necessario la Corte può effettuare accertamenti diretti.

Art. 7.
Speciali facoltà delle ragionerie centrali od uffici di ragioneria

Le ragionerie centrali e gli uffici di ragioneria hanno la facoltà di chiedere agli organi gestori qualsiasi chiarimento o documento comunque interessante le gestioni.

Ove lo ritengano necessario possono effettuare accertamenti diretti.

Art. 8.
Rendiconti trimestrali

Per le gestioni di cui al quinto comma dell'art. 9 della legge devono essere compilati appositi rendiconti trimestrali.

Il rendiconto dell'ultimo trimestre deve essere integrato da un riepilogo delle entrate e delle spese relative all'intero anno con la specificazione delle somme erogate a favore di ciascun beneficiario, nonché da una relazione dell'organo responsabile della gestione dalla quale risultino le attività espletate, i risultati conseguiti ed i criteri adottati nella ripartizione delle somme.

Art. 9.
Resa dei rendiconti trimestrali

I rendiconti trimestrali devono pervenire, in quattro esemplari, alle ragionerie centrali od uffici di ragioneria competenti, entro la fine del mese successivo al trimestre cui si riferiscono.

Le ragionerie od uffici di cui al comma precedente, espletato il controllo di cui al primo comma del precedente art. 5, provvedono a trasmettere, entro un mese dalla data di ricezione, due esemplari dei rendiconti alla Corte dei conti.

Qualora le dette ragionerie od uffici formulano rilievi, l'organo gestore competente deve dare risposta entro un mese dalla data di ricezione del rilievo medesimo. Negli stessi limiti è prorogato il termine di cui al comma precedente.

Le ragionerie ed uffici suddetti, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, inviano alla ragioneria generale dello Stato un esemplare dei riepiloghi annuali e delle relazioni, previsti al precedente art. 8.

Gli organi gestori devono altresì dare tempestiva comunicazione alla Corte dei conti dell'avvenuto invio dei rendiconti trimestrali alla ragioneria centrale od ufficio di ragioneria.

Art 10.

Presentazione al Parlamento

Il documento unico di cui al sesto comma dell'art. 9 della legge, da comunicarsi al Parlamento nel termine dell'anno successivo a quello cui le gestioni si riferiscono, è corredato dei seguenti prospetti riassuntivi, distintamente per le gestioni condotte col sistema della competenza e per quelle condotte col sistema della cassa:

a) risultanze finali delle gestioni tenute alla resa di bilanci consuntivi o rendiconti annuali, classificate per amministrazioni, per tipo di funzione e per aggregati economici di entrata e di spesa;

b) risultanze annuali delle gestioni tenute a rendicontazione trimestrale, parimenti classificate per amministrazioni, per tipo di funzione e per aggregati economici.

Per le gestioni affidate a più organi gestori, i prospetti riassuntivi devono riportare i dati complessivi di ciascuna gestione, quali risultano dalla somma dei dati profferti dai singoli rendiconti.

Art. 11.

Comunicazione negativa

Qualora non si sia verificato alcun fatto finanziario di gestione nell'esercizio o periodo considerato, gli organi gestori sono tenuti a darne comunicazione — sostitutiva del bilancio o rendiconto — direttamente alla Corte dei conti ed alla competente ragioneria centrale od ufficio di ragioneria, entro gli stessi termini stabiliti per la resa dei bilanci consuntivi o dei rendiconti annuali e trimestrali.

Art. 12.

Elaborazione dei dati di gestione

Ai fini dell'organica rilevazione dei dati e della successiva elaborazione dei risultati finanziari, amministrativi ed economici, la Ragioneria generale dello Stato si avvale del proprio sistema informativo.

Art. 13.

Istruzioni ministeriali

Con decreto del Ministro per il tesoro sono stabiliti i modelli dei bilanci e rendiconti annuali di cui all'art. 3, dei rendiconti trimestrali di cui all'art. 8 e dei prospetti riassuntivi di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1977.

Autorizzazione all'Assonautica provinciale di Savona a rilasciare le abilitazioni al comando di imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto:

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto 18 luglio 1976, con il quale l'Assonautica provinciale di Savona è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere n. 34 espresso in data 25 marzo 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 22 aprile 1977, con la quale l'assonautica suddetta ha chiesto di poter rilasciare anche le abilitazioni al comando di imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa;

Decreta:

Art. 1.

L'Assonautica provinciale di Savona è autorizzata a rilasciare anche le abilitazioni al comando di imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa.

Art. 2.

Le unità da diporto a vela o a motore usate per le lezioni e gli esami di guida nautica devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 3.

L'Assonautica provinciale di Savona, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim, *per la marina mercantile*
RUFFINI

(9334)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Tocoestrol» della ditta Lisapharma S.p.a. - Laboratorio italiano biochimico farmaceutico, in Erba. (Decreto di revoca n. 4995/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 5 aprile 1956, con il quale vennero registrate ai numeri 10980 e 10980/A, rispettivamente la specialità medicinale denominata «Tocoestrol» uso veterinario, nella preparazione 6 fiale × 5 cc, e la relativa serie flacone iniettabile × 30 cc uso veterinario, a nome della ditta Lisapharma S.p.a. - Laboratorio italiano biochimico farmaceutico, con sede in Erba (Como), via Licinio, 7, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto contenente estrogeni ad azione ritardo;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Tocoestrol » uso veterinario, nella preparazione 6 fiale × 5 cc, e della relativa serie flacone iniettabile × 30 cc uso veterinario, registrate rispettivamente ai numeri 10980 e 10980/A, in data 5 aprile 1956, a nome della ditta Lisapharma S.p.a. - Laboratorio italiano biochimico farmaceutico, con sede in Erba (Como), via Licinio, 7.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9627)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Zooestrina Negroni » della ditta Pietro Negroni S.p.a., in Cremona. (Decreto di revoca n. 4994/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 4 agosto 1952 e 16 giugno 1967, con i quali venne registrata al n. 6839 la specialità medicinale denominata « Zooestrina Negroni » uso veterinario, nella preparazione 5 fiale × 10 cc, a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a., con sede in Cremona, via Aglio, 4, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto contenente estrogeni ad azione terapeutica ritardata;

Accertato, altresì, che non è documentata la scomparsa nel tempo dei residui dannosi per il consumatore nelle carni degli animali trattati con tale prodotto;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Zooestrina Negroni » uso veterinario, nella preparazione 5 fiale × 10 cc, registrata al n. 6839, in data 4 agosto 1952 e 16 giugno 1967, a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a., con sede in Cremona, via Aglio, 4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

(9626) *Il Ministro*: DAL FALCO

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Miadenil glufosfato » della ditta Francia farmaceutici S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 4998/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 6 luglio 1972 e 23 gennaio 1975, con i quali venne registrata al n. 19535 la specialità medicinale denominata « Miadenil glufosfato » 10 fiale di liofilizzato iniettabile + 10 fiale di solvente × ml 3, a nome della ditta Francia farmaceutici S.r.l., con sede in Milano, via Zama, 40/7, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, per l'assenza di documentazione sull'attività dell'UTP e AMP in relazione alla via di somministrazione e alle indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Miadenil glufosfato » 10 fiale di liofilizzato iniettabile + 10 fiale solvente × ml 3, registrata al n. 19535, in data 6 luglio 1972 e 23 gennaio 1975, a nome della ditta Francia farmaceutici S.r.l., con sede in Milano, via Zama, 40/7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

(9630) *Il Ministro*: DAL FALCO

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Espulsina » della ditta Carlo Erba S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4996/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 20 aprile 1954, con il quale venne registrata al n. 8892, la specialità medicinale denominata « Espulsina » uso veterinario, nella preparazione 2 fiale × 10 cc, a nome della ditta Carlo Erba S.p.a., con sede in Milano, via Carlo Imbonati, 24, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contenente estrogeni ad azione ritardata, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata e che può rappresentare un pericolo per il consumatore delle carni degli animali con essa trattati, a causa dei residui che provoca l'azione ormonale del prodotto stesso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Espulsina » uso veterinario, nella preparazione 2 fiale × 10 cc, registrata al n. 8892, in data 20 aprile 1954, a nome della ditta Carlo Erba S.p.a., con sede in Milano, via Carlo Imbonati, 24.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9628)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Diclosan » della ditta Aghipharma, in Ferrara. (Decreto di revoca n. 5000/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 5 aprile 1954, con il quale venne registrata al n. 8807 la specialità medicinale denominata « Diclosan » nelle preparazioni compresse e cialdini, a nome della ditta Aghipharma, con sede in Ferrara, corso Isonzo, 99, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 15 febbraio 1963, registrata a Caserta il 19 febbraio 1963 al n. 4715, volume 122, con la quale il prodotto suddetto venne ceduto alla ditta Zama S.p.a., con sede in Casagiove (Caserta), via Nazionale Appia, 74;

Considerato che questo Ministero non ha dato corso al richiesto trasferimento di autorizzazione, in quanto la ditta acquirente non ha inviato la documentazione di rito;

Considerato che all'officina della ditta produttrice è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto.

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Diclosan » nelle preparazioni compresse e cialdini, registrata al n. 8807, in data 5 aprile 1954, a nome della ditta Aghipharma, con sede in Ferrara, corso Isonzo, 99, ceduta con atto privato in data 15 febbraio 1963 alla ditta Zama S.p.a., con sede in Casagiove (Caserta), via Nazionale Appia, 74.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9623)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria sciroppo, nella confezione flacone da ml 30 + tappo serbatoio × mg 300, della specialità medicinale denominata « Amplidox » della ditta Labif medicinali Zatta, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5012/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 20 novembre 1971, con il quale venne registrata al n. 22343/A la categoria sciroppo, nella confezione flacone da ml 30 + tappo serbatoio × mg 300, della specialità medicinale denominata « Amplidox », a nome della ditta Labif medicinali Zatta, con sede in Firenze, via Slataper, 10, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo, eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto, ha avuto esito non favorevole in quanto la quantità di

doxiciclina contenuta nella preparazione di cui trattasi non è risultata corrispondente al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria sciroppo, nella confezione flacone da ml 30 + tappo serbatoio × mg 300, della specialità medicinale denominata « Amplidox », registrata al n. 22343/A, in data 20 novembre 1971, a nome della ditta Labif medicinali Zatta, con sede in Firenze, via Slataper, 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9613)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Chemiopen » della ditta Novopharm, in Milano. (Decreto di revoca n. 5014/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 27 luglio 1961, 18 aprile 1962 e 6 agosto 1962, con i quali vennero registrate ai numeri 13774 e 13774/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Chemiopen » compresse e la relativa categoria supposte, a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Chemiopen » compresse, nelle confezioni 10 e 20 compresse, e della relativa categoria supposte, nella confezione 5 supposte × g 0,5, registrate rispettivamente ai numeri 13774 e 13774/A, in data 27 luglio 1961, 18 aprile 1962 e 6 agosto 1962, a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9621)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rectantibion » della ditta J.M.A. - Japigia medicinali e affini S.p.a., in Bari. (Decreto di revoca n. 5019/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 3 luglio 1959, con il quale vennero registrate ai numeri 15177 e 15177/1, rispettivamente la specialità medicinale « Rectantibion » supposte per adulti e la relativa serie supposte per bambini, a nome della ditta J.M.A. - Japigia medicinali e affini S.p.a., con sede in Bari, piazza Umberto, 22, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto.

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Rectantibion » supposte per adulti, nella confezione una supposta per adulti, e della relativa categoria supposte per bambini, nella confezione 2 supposte per bambini, registrate rispettivamente ai numeri 15177 e 15177/1, in data 3 luglio 1959, a nome della ditta J.M.A. - Japigia medicinali e affini S.p.a., con sede in Bari, piazza Umberto, 22.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirate dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9622)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cutaval Valeas vitaminico » della ditta Valeas - Industria chimica e farmaceutica, in Milano. (Decreto di revoca n. 5011/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 10 ottobre 1950, con il quale venne registrata al n. 2241/A la specialità medicinale denominata « Cutaval Valeas vitaminico » fiale × 2 ml, a nome della ditta Valeas - Industria chimica e farmaceutica, con sede in Milano, via Vallisneri, 10, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità stessa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cutaval Valeas vitaminico » fiale × 2 cc, registrata al n. 2241/A, in data 10 ottobre 1950, a nome della ditta Valeas - Industria chimica e farmaceutica, con sede in Milano, via Vallisneri, 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9624)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1778/77 del consiglio, del 26 luglio 1977, che istituisce un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici, originari del Giappone.

Regolamento (CEE) n. 1779/77 del consiglio, del 2 agosto 1977, che definisce talune misure interinali di conservazione e di gestione per quanto riguarda la pesca di aringhe nel Mare d'Irlanda.

Regolamento (CEE) n. 1780/77 della commissione, del 2 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1781/77 della commissione, del 2 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1782/77 della commissione, del 2 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1783/77 della commissione, del 2 agosto 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 744/77 del consiglio, del 5 aprile 1977, relativo all'applicazione anticipata di talune disposizioni della convenzione ACP-CEE di Lomé, concernenti gli scambi per quanto riguarda taluni Stati firmatari di accordi di accessione a detta convenzione (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 90 dell'8 aprile 1977).

Pubblicati nel n. L 196 *del* 3 *agosto* 1977.

(32/C)

Regolamento (CEE) n. 1784/77 del consiglio, del 19 luglio 1977, relativo alla certificazione del luppolo.

Pubblicato nel n. L 200 *dell'*8 *agosto* 1977.

(33/C)

Regolamento (CEE) n. 1785/77 della commissione, del 3 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1786/77 della commissione, del 3 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1787/77 della commissione, del 3 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1788/77 della commissione, del 3 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1789/77 della commissione, del 2 agosto 1977, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere.

Regolamento (CEE) n. 1790/77 della commissione, del 2 agosto 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio di barbabietole.

Regolamento (CEE) n. 1791/77 della commissione, del 2 agosto 1977, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1896/73 e (CEE) n. 930/77 per quanto riguarda i prodotti che possono formare oggetto di acquisti all'intervento nella Repubblica federale di Germania e i relativi coefficienti nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1792/77 della commissione, del 3 agosto 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 368/77 relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1793/77 della commissione, del 2 agosto 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri alcoli butilici della sottovoce doganale 29.04 A III b) originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1794/77 della commissione, del 2 agosto 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilo-metacrilici, sotto la forma di lastre, fogli, ecc. della sottovoce doganale 39.02 C ex XII originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1795/77 della commissione, del 3 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1796/77 della commissione, del 3 agosto 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 197 *del* 4 *agosto* 1977.

(34/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Milano-Malpensa

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta aggiunte e modificazioni agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi negli uffici dei comuni di Nosate, Turbigo, Robecchetto con Induno, Cuggiono, Bernate Ticino, Busto Arsizio, Castano Primo, Romentino, Galliate, Bellinzago Novarese, Oleggio, Marano Ticino, Pombia, Varallo Pombia e Sesto Calende a decorrere dal giorno 30 agosto 1977; dei comuni di Cavaria con Premezzo, Besnate, Arsago Seprio, Casorate Sempione, Gallarate, Vergiate, Golasecca, Osmate, Casale Litta, Mercallo, Mornago, Varano Borghi, Ternate e Comabbio a decorrere dal giorno 31 agosto 1977; dei comuni di Cardano al Campo, Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Samarate, Ferno e Lonate Pozzolo a decorrere dal giorno 1° settembre 1977; dei comuni di Vanzaghello e Magnago a decorrere dal giorno 7 settembre 1977 delle mappe relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Milano-Malpensa.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito delle mappe anzidette negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per i trasporti produrre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazione che lo riguarda e al decreto ministeriale 28 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41 del 16 febbraio 1966.

(9728)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto romano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9642)

Vacanza della cattedra di architettura e composizione architettonica II presso la facoltà di ingegneria dell'Università di L'Aquila.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di L'Aquila è vacante la cattedra di architettura e composizione architettonica II alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9784)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, in Bari, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1977, la gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, in Bari, viene prorogata al 30 giugno 1978 ed il dottor Giovanni Polito viene nominato, con decorrenza dalla data del decreto stesso, ed in sostituzione del dott. Luigi Brigati, dimissionario, nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale 6 maggio 1970.

Al predetto commissario è fatto obbligo di provvedere nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene altresì disposta la nomina del cav. Raimondo Dal Vecchio nella carica di vice commissario governativo, in sostituzione del dott. Gennaro Rivieccio.

(9731)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla associazione « Opera Immacolata Concezione », in Padova, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1977, registro n. 19 Interno, foglio n. 246, l'associazione « Opera Immacolata Concezione », in Padova, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla sig.ra Giannina Bonomi ved. Zanetti.

(9732)

PROVINCIA DI TRENTO

Attribuzione alla Federazione provinciale allevatori, società cooperativa a r.l., in Trento, delle funzioni inerenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 871/77 del 26 aprile 1977.

La giunta provinciale di Trento con provvedimento 1° luglio 1977, n. 4789, ha deliberato di attribuire alla Federazione provinciale allevatori, società cooperativa a r.l., in Trento, le funzioni previste dal decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di data 31 maggio 1977 per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 871/77 del consiglio del 26 aprile 1977 con l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 8 giugno 1977, n. 7629, e nella circolare dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo 9 giugno 1977, n. 11.

(9667)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso, per esami e per titoli, a trentacinque posti di geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive leggi, modificazioni ed integrazioni e la legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, a beneficio dei combattenti ed assimilati;

Accertato che nel ruolo del personale della carriera di concetto-geometri di cui alla tabella II, 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805, sussistono vacanze per indire un concorso a trentacinque posti di geometra in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a trentacinque posti di geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali e ambientali; i posti sono ripartiti per contingenti regionali nella misura appresso indicata:

Regione	Posti
Abruzzo	posti 1
Basilicata	» 1
Calabria	» 1
Campania	» 1
Emilia Romagna	» 4
Friuli-Venezia Giulia	» 1
Lazio	» 2
Liguria	» 2
Lombardia	» 6
Marche	» 3
Molise	» 1
Piemonte	» 3
Puglia	» 2
Sardegna	» 2
Toscana	» 3
Umbria	» 2
	35

E' consentita la scelta di un solo contingente regionale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di geometra o di perito edile.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriomente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f*), del presente articolo;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra:

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superi i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione del limite di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di età di anni 40:

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Bogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Lucerna, che facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o cantratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei a undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *d*), del presente articolo;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 4 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubbilca 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, unitamente ai titoli di cui al successivo art. 6, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma - Divisione VIII, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica compreso.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il contingente regionale di posti per il quale intendono concorrere, e consentita l'indicazione di un solo contingente regionale.

Non verranno prese in considerazione le domande che non contengano tale indicazione.

Qualora nella domanda vengano indicati più contingenti regionali la domanda sarà considerata utilmente prodotta solo per il contingente regionale indicato per primo.

b) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

c) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso che abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche, se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

g) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per la quale concorrono.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.
Prove d'esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) costruzioni edili - tecnologia delle costruzioni - dissesti statici negli edifici vetusti - cause - rimedi di carattere provvisorio e valutazione sommaria dei provvedimenti definitivi;

2) poligonazione, livellazione, rilievo di dettaglio e relative tolleranze. Celerimensura e collegamento delle stazioni. Calcolo delle aree. Cenni sulle operazioni di presa e di restituzione della fotogrammetria (orientamento interno ed esterno dei fotogrammi).

La durata di ciascuna prova scritta è di otto ore.

Colloquio:

1) materie delle prove scritte;

2) strumenti topografici, correzioni ed uso - metodi per rilievi planoaltimetrici, per tracciamenti di campagna e per formazione di piani quotati - letture catastali e nozioni di cartografia;

3) nozioni di estimo e di statistica;

4) nozioni sulle norme che regolano l'appalto di opere pubbliche con particolare riguardo alla metodologia dei rilievi e misurazione delle opere ed alla compilazione degli atti di contabilità;

5) costruzioni, sollecitazioni semplici. Sollecitazioni composte di flessione e tagli e di presso-flessione - solidi caricati di punta - calcolo e verifica di stabilità di strutture staticamente determinate;

6) nozioni sulle leggi e regolamenti concernenti la tutela dei beni architettonici e ambientali, archeologici, artistici e storici, nonché sull'ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

7) nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 6.
Titoli valutabili ai fini del concorso

In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la commissione giudicatrice dispone, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 686, di un massimo di 5 decimi per i seguenti titoli:

a) titoli scolastici: diploma di geometra o perito edile conseguito con votazione superiore a 50/60, o votazione equivalente;

b) titoli amministrativi:

1) idoneità conseguita in concorso a posti di geometra o disegnatore della carriera di concetto dell'Amministrazione dello Stato;

2) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato con le mansioni di geometra nell'ultimo triennio;

3) servizio prestato presso enti pubblici non statali con le mansioni di geometra nell'ultimo quinquennio;

4) pubblicazioni, progetti, rilievi, disegni e perizie di lavori eseguiti.

I documenti attestanti il possesso di detti titoli devono essere allegati alla domanda di ammissione al concorso; non saranno valutati i titoli che pervengano oltre il termine di scadenza per la trasmissione delle domande.

I titoli di cui sopra dovranno essere redatti in osservanza alle vigenti leggi sul bollo.

Art. 7.

Diario delle prove scritte - Sede di esame

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4 (quartiere Trastevere) alle ore 8 dei giorni 17 e 18 novembre 1977.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Qualora il numero delle domande presentate superi il numero dei posti disponibili presso il predetto palazzo degli esami nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1977 sarà data comunicazione dei giorni e dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte, fermo restando quanto disposto nel secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione dei sei decimi.

Art. 9.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame, nel medesimo giorno.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o degli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione della amministrazione presso cui il genitore esercente la patria potestà prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964 n. 1615, decreto ministeriale 1-04-OM del Ministero della difesa-esercito, ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della marina e n. 202860-Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizi aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dell'Egitto, dell'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622; attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente del Ministero per i beni culturali e ambientali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente da altra amministrazione dello Stato; certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco dal comune di residenza;

22) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine delle ferme o rafferme: certificato della competente autorità militare.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18) lettera c), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Graduatorie del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma, per ogni contingente regionale, le graduatorie generali di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nel colloquio e dal punteggio attribbuito ai titoli, di cui agli articoli 5 e 6 del presente bando.

Con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 44, saranno approvate le graduatorie generali regionali di merito, quelle dei vinicitori e quelle dei candidati dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Ai soli fini dell'ammissione in ruolo le singole graduatorie regionali verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali le riserve dei posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.

Le graduatorie stesse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il 32° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo e), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non superiore a tre mesi da quella di riferimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi sociali) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere b), c), d), e), g) del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dall'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere e), f), g), del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere e) ed h) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottore il formale provvedimento di nomina in prova dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati geometri in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali e ambientali od assegnati ad un istituto dipendente con sede nella regione per la quale hanno concorso.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, i geometri vincitori non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, ad una sede diversa da quella in cui verranno assegnati all'atto della nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1977
Registro n. 13 Beni culturali, foglio n. 28

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) residente in . . . . (provincia . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a trentacinque posti di geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali e ambientali, indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1977.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1) . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) concorre per il contingente della regione . . . .
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .
4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (2);
5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . .;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . .;
7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . . .;
8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
9) si impegna a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;
10) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione con sede nella regione prescelta;
11) allega i seguenti titoli . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . . (3)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale) . . . .

(autenticazione della firma)

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(9736)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, a quindici posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione periferica del demanio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 38 Finanze, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 14 ottobre 1971, relativo alla determinazione delle nuove piante organiche degli operai del Ministero delle finanze;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, nonché dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a quindici posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione periferica del demanio.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza elementare.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età ed i 45 per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio e in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 2.

I requisiti di cui all'art. 1 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, i candidati oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare il possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 1 del presente decreto, i titoli che attestano il diritto all'elevazione del limite massimo di età, il domicilio o il recapito, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni e debbono allegare, in originale o in copia autenticata:

a) qualsiasi titolo, diploma o attestato conseguito in attività attinente alla qualifica per la quale si concorre;

b) i titoli di preferenza previsti dall'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni ed integrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno, al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni di cui agli articoli precedenti, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente decreto.

Art. 5.

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale ai sensi delle vigenti disposizioni, determinerà i criteri di valutazione dei titoli ed esprimerà il giudizio, mediante punteggio, sui titoli presentati dai candidati, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione, che sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Detta commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la visita medica suddetta sarà tenuta.

Per sottoporsi alla visita medica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale della licenza elementare o copia autentica dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della citata legge, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

h) i titoli dichiarati nella domanda che attestano il diritto all'elevazione o all'esenzione del limite massimo di età.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati nella valutazione dei titoli a ciascuno dei candidati stessi e quella dei vincitori sarà determinata con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 26 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno la nomina in prova. Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai saranno nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto del lavoro con decreto motivato.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto all'atto della nomina, il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1977
Registro n. 34 Finanze, foglio n. 25

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1500)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di . . .) il . . e residente in . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a quindici posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione periferica del demanio.

All'uopo allega i seguenti documenti .

.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perchè .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . .

Data, ...

Firma . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. .

(9347)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a tredici posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

Nel supplemento ordinario n. 2 del Bollettino ufficiale, parte II, atti di amministrazione, n. 21-22 del 26 maggio-2 giugno 1977, è stato pubblicato il bando di concorso riservato, per esami, a tredici posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(9580)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a quattordici posti di ragioniere principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie.

Nel supplemento ordinario n. 2 del Bollettino ufficiale, parte II, atti di amministrazione, n. 21-22 del 26 maggio-2 giugno 1977, è stato pubblicato il bando di concorso riservato, per esami, a quattordici posti di ragioniere principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(9581)

OSPEDALE DI CARATE BRIANZA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carate Brianza (Milano).

(9685)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carate Brianza (Milano).

(9686)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772490)